

AVVISO ALLA CLIENTELA

NUOVE DISPOSIZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO ANCHE PER LE SOCIETÀ ISCRITTE NEL RUNTS

Informiamo le nostre socie, soci e clienti che lunedì **9 ottobre 2023** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale [il Decreto MIMIT 29 settembre 2023](#) relativo all'obbligo di presentare al registro imprese la comunicazione della titolarità effettiva affinché sia iscritta nel nuovo registro.

I soggetti obbligati avranno tempo per l'invio telematico delle pratiche fino **all'11 dicembre 2023** (la scadenza naturale sarebbe l'8 dicembre che viene prorogata a lunedì 11 dicembre). Tale obbligo riguarda

- Le imprese dotate di personalità giuridica, cioè le società di capitali anche se in forma consortile, e le cooperative. **Le società di persone NON devono comunicare il titolare effettivo;**
- Le persone giuridiche private iscritte nel registro prefettizio o nel registro regionale delle persone giuridiche private o, con tutta probabilità, nel RUNTS;
- I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e i mandati fiduciari stipulati con una società fiduciaria.

Obbligati all'adempimento sono:

- Per le società di capitali l'amministratore;
- Per le persone giuridiche private: il fondatore, i soggetti a cui è attribuita la legale rappresentanza e l'amministrazione;
- Per i trust/mandati fiduciari: il fiduciario

Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista, per cui **i soggetti obbligati dovranno munirsi**, ove già non la possiedano, **di firma digitale**.

Le imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini **costituite successivamente** alla data del 10 ottobre 2023, provvederanno alla comunicazione del **titolare effettivo entro 30 gg** dall'iscrizione nei rispettivi registri.

Segnaliamo inoltre che:

- qualora il Titolare Effettivo dovesse variare (denominazione, sede, per cessazione, ecc.) è obbligatorio presentare al registro imprese la comunicazione di variazione **entro 30 giorni** dalla data della modifica;

- l'aggiornamento delle informazioni relative al Titolare Effettivo va fatto annualmente, ovvero entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro conferma.

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. (da euro 103 a euro 1.032 in capo a ciascun soggetto obbligato).

Vi ricordiamo che il titolare effettivo è sempre una persona fisica. I criteri per l'individuazione della titolarità effettiva sono definiti dal c.d. "Decreto Antiriciclaggio" (artt.li 20 e 22 del D.LGS n. 231/2007). In particolare:

Il titolare effettivo di soggetti diversi dalle persone fisiche coincide con la/e persona/e fisica/che cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società ovvero il relativo controllo. Nel caso di società di capitali:

1. *è indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, detenuta a una persona fisica;*
2. *è indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*

Quando l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera unica la/e persona/e fisica/che cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società, il titolare effettivo coincide con la/e persona/e fisica/che cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza;

1. *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
2. *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
3. *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi e statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Nel caso di una persona giuridica privata, ossia associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, i titolari effettivi sono cumulativamente individuati:

1. *i fondatori, ove in vita;*
2. *i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
3. *titolari di funzioni di direzione e amministrazione.*

Nel caso di TRUST e di mandato fiduciario il titolare effettivo coincide cumulativamente con l'identità del contribuente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e della altre persone

fisiche che esercitano il controllo sul Trust o su altro istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel Trust o nell'istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Per poter procedere con la predisposizione della pratica risultano obbligatorie le seguenti informazioni:

DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO:

- criterio di individuazione, così come sopra descritto;
- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- nazionalità;
- residenza (via, città e cap) e domicilio fiscale se diverso dalla residenza;
- codice fiscale che è previsto anche in caso di titolare effettivo con cittadinanza estera e residenza in Italia;
- indicare se trattasi di persona politicamente esposta.

PER LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE: denominazione ente, sede legale, PEC;

PER I TRUST: denominazione, data e luogo nonché estremi dell'atto di costituzione;

PER I MANDATI FIDUCIARI: estremi del mandato fiduciario, ossia il numero o codice assegnato al mandato dalla società fiduciaria.

Aggiornamento del 30 novembre 2023